

Votazioni per le elezioni del Cdl

(Art. 40 [OM 215/91](#))

Si svolgono, di regola, **la domenica dalle 8 alle 12 e ed il lunedì dalle 8 alle 13,30**

Gli elettori votano previa **esibizione di documento** di riconoscimento o in mancanza a mezzo **riconoscimento dai componenti del seggio**, ovvero da **un altro elettore dello stesso seggio** in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono **firmare** accanto al loro nome sull'elenco degli elettori

Nello **spazio riservato alle votazioni** devono essere disposti **due tavoli in due angoli opposti** in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le **liste dei candidati**

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei **tavoli**, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere

Il voto viene espresso personalmente mediante una **croce** sul numero romano indicato nella scheda

Le **due preferenze** sono espresse con un **segno di matita** accanto al nominativo prestampato del candidato

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto **votano una sola volta**

Chiunque sia affetto da grave **impedimento** esercita il diritto di voto con l'aiuto di un **elettore della propria famiglia o della stessa scuola**, scelto come accompagnatore

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, egli è **sostituito dallo scrutatore più anziano presente**, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio **si insedia ugualmente** con i presenti

Delle operazioni **viene redatto verbale, in duplice originale**, sottoscritto da presidente e scrutatori

Rappresentanti di lista - Scrutinio

(Artt. 41-42-43 [OM 215/91](#))

Il **primo firmatario** tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali **i nominativi dei rappresentanti di lista**, in ragione di **uno** presso la commissione elettorale e di **uno** presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e durano ininterrottamente fino al loro completamento.

Le decisioni sono prese **a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
- b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
- c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato.

Scrutinio

(Art. 43 [OM 215/91](#))

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che **mancano del voto di preferenza** sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro esemplare**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

Attribuzione dei posti

(Art. 44 [OM 215/91](#))

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1** integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, **il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

Attribuzione dei posti - Esempio

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

(Art. 44 comma 2 Art. 53 [OM 215/91](#))

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**

Degli eletti proclamati va data **comunicazione mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione**

I ricorsi sono **decisi entro 5 giorni**

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini

Anche **per le elezioni suppletive** per la surroga, vale la facoltà di presentazione di **liste contrapposte** e devono essere indette, di norma, **all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali**